



COMUNE DI NIARDO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'I.M.U. PER L'ANNO 2015
(CONFERMA IMPORTO).**

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, addì **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore **18,00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
SACRISTANI Carlo	X	
TAGLIAFERRI Alessandro	X	
CALZONI Roberta	X	
SURPI Giacomo	X	
SACRISTANI Piergiuseppe	X	
PATARINI Lucia		X
TURELLI Bernardo	X	
BONDIONI Alfiero	X	
PELAMATTI Tiziana		X
MENSI Fabio Antonio Giuseppe	X	
BRUNELLI Maura Noemi		X
TOTALI	8	3

Risultano presenti n. 8 e assenti n. 3 (Patarini Lucia, Pelamatti Tiziana e Brunelli Maura Noemi).

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dott. Fabio Gregorini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti gli Assessori esterni Bondioni Bortolo e Bassi Stefania.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sacristani Carlo, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 03 dell'ordine del giorno.

DELIBERA N. 19 DEL 30/07/2015

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IM.U. PER L'ANNO 2015
(CONFERMA IMPORTO).**

Il Sindaco illustra l'argomento ed informa che le aliquote dell'IMU proposte per il 2015 non subiscono variazioni rispetto a quelle dell'anno precedente e ne dà lettura.

Terminata l'illustrazione dichiara aperto il dibattito.

Chiede la parola il Consigliere Fabio Mensi per la seguente dichiarazione di voto contrario:

“L'aliquota IMU del nostro comune è tra le più elevate in Valcamonica e questo, come più volte evidenziato, dimostra la poca attenzione e la poca sensibilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Un'aliquota dello 0,96 sulle seconde case non è giustificata, in quanto le seconde case sono un indotto per l'economia locale, sia che siano affittate, sia che siano case vacanza. Pertanto un'amministrazione intraprendente deve favorire la presenza di seconde case e non soffoca i proprietari con la tassazione. Mantenete un costo proibitivo dell'1,06 anche per i Terreni edificabili: Siamo al paradosso, chi sta costruendo la sua prima casa si trova a sostenere costi aggiuntivi imposti da un'amministrazione che in campagna elettorale aveva spergiurato che non avrebbe mai aumentato le tasse! Per non parlare dei capannoni e dei negozi per i quali vi sono solo imposizione e non sgravi.”.

Il Sindaco invita il Consigliere Mensi a verificare quali siano effettivamente le aliquote vigenti nei Comuni della Valle, potrà constatare così che in molte realtà l'aliquota dell'IMU è al livello massimo contrariamente a quanto avviene nel nostro Comune.

Verificato che non vi sono altre richieste di intervento, dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, come convertito in Legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i. con il quale è stata istituita a decorrere dall'anno 2012 l' "Imposta Municipale Propria" (I.M.U.), compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 "Disposizioni in materia di Federalismo fiscale", che stabilisce fra l'altro che il Consiglio Comunale è competente a deliberare in merito alle aliquote e detrazioni, stabilendone con precisione i casi ed i limiti;

RAVVISATE le successive modifiche alla disciplina dell'IMU apportate:

- dalla L. 24.12.2012, n. 228 (Legge di Stabilità per il 2013), art. 1, commi da 380 a 386, con particolare riferimento alla soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11, art. 13, del D.L. 201/11 (comma 380, lettera a)), nonché all'introduzione della riserva allo Stato del gettito derivante dai fabbricati di categoria catastale "D" ad uso produttivo calcolato ad aliquota standard dello 0,76% e modificabile in aumento fino a 0,3 punti percentuali da parte del Comune (comma 380,

lettere f) e g));

- dal D.L. n. 102 del 31.08.2013 e dalla L. n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), con particolare riferimento all'abolizione dell'IMU sulle abitazioni principali (ad esclusione di quelle censite in categoria catastale A1-A8-A9, per le quali la medesima normativa dispone invece in merito ad aliquote e detrazioni, stabilendone i limiti entro cui il Consiglio può deliberare) e relative pertinenze, sui fabbricati rurali strumentali (fra cui quelli censiti in categoria catastale D10) e sui fabbricati costruiti e direttamente destinati alla vendita dall'impresa costruttrice purché non locati, nonché ai casi di assimilazione alle abitazioni principali;

PRESO ATTO inoltre di quanto disposto dai commi da 156 a 175 e da 179 a 182 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e s.m.i., che nel loro complesso hanno parzialmente riscritto la normativa in materia tributaria, ad esempio per quanto concerne le modalità di riscossione, gli arrotondamenti e gli importi minimi di versamento, gli interessi, le sanzioni, le modalità ed i termini degli atti impositivi e dei rimborsi, la riscossione coattiva ed il contenzioso;

ATTESO che la citata L. 147/2013 ha istituito a partire dall'anno 2014 l' "Imposta Unica Comunale (I.U.C.)", articolata in più parti di varia natura fra cui l'IMU in argomento;

DATO ATTO che il Regolamento per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale "I.U.C." è stato adottato in data 08/9/2014 dal Consiglio comunale con deliberazione n. 20, esecutiva ai sensi di legge, e preso atto in particolare della disciplina in materia di IMU di cui al Titolo 3 dello stesso;

PRESO ATTO dell'attuale individuazione e classificazione delle aree fabbricabili nel Comune di Niardo in base al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), nonché dei valori di riferimento delle stesse ai fini IMU come determinati da questo Consiglio nel Regolamento comunale IMU di cui al punto precedente;

RICHIAMATO il comma 169 dell' art. 1 della suddetta Legge n. 296/2006, il quale stabilisce che:

- gli Enti Locali possono deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- qualora le tariffe ed aliquote in argomento vengano stabilite entro i suddetti termini ma oltre il 1° gennaio dell'anno di riferimento, hanno comunque efficacia a partire da tale data;
- in caso di mancata approvazione di tali tariffe ed aliquote nei termini indicati, si intendono prorogate quelle in vigore nell'anno precedente;

DATO ATTO che il 1° comma dell'art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 fissa la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 Dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo e che, d'altro canto, il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il 2015, il che comporta, pertanto, il medesimo differimento utile e valido per la determinazione delle aliquote d'imposta 2015;

RITENUTA opportuna la conferma dell'aliquota base (0,4%) e della detrazione ordinaria di €.200,00 nell'imposizione sulla casa di prima abitazione e relative pertinenze (C2, C6, C7) con riferimento ai soli casi di imposizione previsti dalla normativa vigente (unità censite in categoria catastale A1-A8-A9), tenendo conto dell'esclusione dall'IMU in tutti gli altri casi di abitazione principale (tutte le altre categorie catastali);

RITENUTO d'altro canto dover tendere a garantire un adeguato livello delle disponibilità economiche comunali, tenendo conto dei principi e dello spirito del federalismo fiscale municipale verso il quale il legislatore sta evidentemente orientando la prospettiva e le scelte del Comune;

VISTE le previsioni di entrata effettuate dagli Uffici Tributi e Ragioneria sulla base degli immobili soggetti all'Imposta municipale propria presenti sul territorio del Comune di Niardo e tenuto conto di tutto quanto disposto dalla vigente normativa in materia sia di IMU in particolare che di bilancio in generale;

RITENUTO quindi dover stabilire per l'esercizio 2015 nella misura dello 0,96% l'aliquota ordinaria d'imposta, nella misura dello 0,4% l'aliquota agevolata da applicarsi per le abitazioni di prima residenza (ad esclusione di tutte le unità non accatastate come A1-A8-A9) ed ai casi assimilati nonché relative pertinenze (peraltro nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C2-C6-C7) e di stabilire nella misura massima di legge 1,06% per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad uso produttivo, dando atto che il gettito da questi ultimi derivante con tale aliquota rimane riservato allo Stato, nonché per le aree edificabili;

VISTO lo Statuto Comunale;

RAVVISTATA la competenza a provvedere in merito;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell'art. 49 - 1° comma, come modificato dal D.L. n. 174/2012 - e dell'art. 153 - 5° comma - del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;

CON VOTI favorevoli n. 7 e contrari n. 1 (Mensi Fabio), resi per alzata di mano dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI STABILIRE** per l'anno 2015 l'aliquota dell' "Imposta municipale propria", che sarà applicata in questo Comune nella misura differenziata come segue ed entro i limiti di legge:

• ALIQUOTA DELLO 0,4% (zero virgola quattro per cento) PER LE UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL CONTRIBUENTE (accatastate in categoria A1-A8-A9), nonché per le relative PERTINENZE (max 1 per ciascuna delle categorie catastali C2-C6-C7);

• ALIQUOTA DELLO 0,96 % (zero virgola novantasei per cento) PER TUTTI I FABBRICATI (AD ESCLUSIONE DI QUELLI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE e di quelli della CAT. "D")

• ALIQUOTA DELLO 1,06 % (uno virgola zero sei per cento) PER I FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO ACCATASTATI IN CATEGORIA "D" (riserva statale 0,76%);

• ALIQUOTA DELLO 1,06 % (uno virgola zero sei per cento) PER LE AREE FABBRICABILI.

2. **DI STABILIRE** in Euro 200,00 (duecento) l'importo della detrazione ordinaria da applicare per il calcolo dell' "Imposta municipale propria" sugli immobili da destinare ad abitazione principale del contribuente (solo per i casi di assoggettamento IMU, ovvero categorie catastali A1-A8-A9) e ad esaurimento sulle pertinenze ad essa asservite (censite nelle categorie catastali C2-C6-C7 e per un massimo di una unità per ciascuna categoria).

3. **DI DARE ATTO** che le aliquote e detrazioni di cui ai punti precedenti trovano efficacia a decorrere dalla data del 1° Gennaio 2015 e che le stesse sono invariate rispetto a quelle in vigore per l'anno 2014.


4. **DI DELEGARE** il Funzionario Responsabile per l'IMU ad espletare, nei modi ed entro i termini stabiliti dalla vigente normativa, gli adempimenti previsti ai fini della pubblicazione della presente deliberazione.

5. **DI DICHIARARE** con successiva votazione avente il seguente risultato favorevoli n. 7 e contrari n. 1 (Mensi Fabio) la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE



REFERTO DI PUBBLICAZIONE


N. ___ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata dal Giorno 10 AGO. 2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

Li 10 AGO. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva ex art. 124 T.U.E.L. 267/2000 il giorno _____ in seguito a pubblicazione nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi,

